

ORIGINALE



CONTRIBUTO UNIFICATO  
ASSOLTO

N. 627 Sent.  
N. 5778 Cron.  
N. 1520 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI

Oggetto: *Contratto  
compraventa*

Spedita il 17/4/07  
*18/4/07*

Decisa il: *17/4/07*

Minuta dep. il  
*2/8/07*

Depositata il:  
*2/8/07*

*5/9/07*

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto PAZZI Presidente  
Dott. Alessia VICINI Giudice relatore  
Dott. Massimo DE PAOLI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1990/2005 R.G.  
promossa da:

DU \_\_\_\_\_ ) nato a \_\_\_\_\_ '21 ) e  
residente in \_\_\_\_\_ n. 59 - \_\_\_\_\_ I  
\_\_\_\_\_ (FC) il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_ 4/C, eredi di S. \_\_\_\_\_ SA  
elettivamente domiciliati C/O ILIC MAMBELLI - FORLI',  
presso e nello studio degli avv. BONDINI STEFANIA  
RAVAIOLI MARY E LOMBARDINI MICOL che li  
rappresenta e difende;

ATTORI

contro:

\_\_\_\_\_ A con sede in  
Cosenza \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata PRESSO  
AVV. \_\_\_\_\_ , presso e nello  
studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e

IL CANCELLIERE  
*Barbara SCARPELLINI*

— OMISSIS —



carezza di legittimazione attiva di [redacted] ad ottenere la restituzione dell'intero capitale investito essendo la stessa cointestataria con la figlia del deposito titoli su cui veniva effettuata la contestata operazione.

Seguiva tra le parti scambio di memorie e repliche ex artt. 6 e 7 d.lgs. 5/03.

A seguito dell'istanza di fissazione d'udienza veniva nominato il Giudice Relatore che fissava l'udienza collegiale del 24.10.06 non ammettendo le prove orali richieste da parte convenuta.

A tale udienza comparivano i Procuratori delle parti che si riportavano agli scritti difensivi.

Il collegio con ordinanza depositata il 14.11.06 confermava il decreto emesso dal Giudice Relatore e fissava udienza per assunzione delle prove.

La causa veniva istruita mediante assunzione della testimonianza di T [redacted] e V [redacted].

Nelle more del giudizio decedeva S [redacted] e si costituivano in sua vece gli eredi I [redacted].

All'udienza del 17.04.07 i Procuratori delle parti discutevano la causa ed il Tribunale tratteneva la stessa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nullità del contratto per violazione del dovere di trasparenza e correttezza ex art. 21 d.lgs. 58/98 e 26 comma 1° lett. f) Regolamento Consob 11522/98, del divieto di compimento di



operazioni in conflitto di interessi ex art. 27 Regolamento Consob 11522/98, dell'obbligo di accertare la propensione al rischio del cliente e dell'obbligo di contenimento del rischio ex art. 28 Regolamento Consob 11522/98, del divieto di compiere operazioni inadeguate ex art. 29 Regolamento Consob 11522/98 e dell'obbligo di contenimento dei costi a carico dell'investitore ex art. 26 comma 1° lett. f) Regolamento Consob 11522/98.

In merito agli obblighi previsti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob deve preliminarmente osservarsi che questo Tribunale non condivide l'estensione dell'area della nullità al di fuori delle ipotesi in cui tale sanzione è espressamente prevista dal legislatore.

Infatti in base al generale ed indefettibile principio di legalità e certezza del diritto non appare lecito il ricorso alla sanzione di nullità, che costituisce l'estrema ratio dei rimedi civilistici, nei casi di violazioni di norme comportamentali generali (di diligenza, correttezza, trasparenza, indipendenza, equità...) che in quanto prive di specificità non risultano idonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente.

Lo stesso legislatore nell'esplicitare il generale dovere di diligenza e correttezza di cui all'art. 21 T.U.F. ha valutato certi comportamenti come essenziali e ne ha quindi sanzionato l'inosservanza con la nullità (cfr. art. 23 comma 1,2,3; art. 24 comma 2; art. 30 comma 7 del T.U.F.).



Deve osservarsi peraltro come dall'impianto normativo complessivo applicabile in materia emerge la volontà del legislatore di evitare la eccessiva tipizzazione delle modalità di condotta il che rende di dubbia praticabilità il rimedio della nullità.

La voluta distinzione tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell'intermediario impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e ultimamente presidiata dalla c.d. nullità virtuale di cui all'art. 1418 comma 1° CC.

A fondamento del diverso inquadramento delle fattispecie di violazione degli obblighi comportamentali previsti dal T.U.F. deve richiamarsi anche l'argomento letterale desumibile dal comma 6 dell'art. 23 del D. Lgs. 58/98 laddove l'inversione dell'onere probatorio viene riferito ai giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi previsti dal decreto.

Infatti il rimedio risarcitorio non appartiene alla categoria delle nullità che prevedono al contrario effetti restitutori.

Appare pertanto più appropriato ad avviso di questo Collegio applicare alle fattispecie di violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F. e da Regolamento Consob per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità i generali principi in tema di



inadempimento.

Secondo tali principi pertanto il Tribunale nell'esaminare le condotte poste in essere dagli intermediari nelle singole fattispecie potrà e dovrà valutare l'importanza dell'inadempimento dedotto dall'investitore sia ai fini della condanna al risarcimento del danno che ai fini della eventuale risoluzione del contratto.

La risoluzione, quoad effectum, si risolverà al pari della nullità per la sua efficacia retroattiva nell'obbligo restitutorio.

Inoltre il Tribunale dopo avere valutato l'importanza dell'inadempimento non potrà esimersi dall'esame dell'entità del pregiudizio sofferto, dall'eventuale concorso di colpa del creditore e soprattutto dalla verifica del nesso eziologico tra inadempimento e danno in ordine al quale non può dirsi invertito l'onere della prova ex art. 23 comma 6 T.U.F.

Deve osservarsi a conforto di quanto sopra rilevato che le disposizioni del T.U.F. e del Reg. Consob sopra citate sono prescrittive o impositive di obblighi di comportamenti cui la banca è tenuta in forza di un vincolo negoziale già sorto (contratto quadro di investimento) non rilevando ai fini della validità del contratto il carattere più o meno doveroso di quegli obblighi, i quali rappresentano una specificazione del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, la cui violazione non si traduce in causa di invalidità dello stesso (Cass. 5974/05).



Le disposizioni predette, prescrittive di obblighi comportamentali, danno pertanto unicamente luogo ad un giudizio di accertamento dell'esatto adempimento degli stessi da parte della banca alla luce dei parametri di diligenza stabiliti dalla legge ex art. 1376 comma 2° CC nell'ambito di un ordinario giudizio di responsabilità da inadempimento (così Tribunale di Milano n. 7555/05; Tribunale Milano 25.7.05; Tribunale di Roma 31.3.05; Tribunale Roma 27.10.04; Tribunale Roma 25.5.05; Tribunale Rimini 22.4.05).

Per quanto sopra rilevato non può pertanto accogliersi la domanda di nullità del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari argentini ex art. 1418 CC per violazione di norme imperative.

Risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale per inadempimento.

La domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e di conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti svolta da parte attrice in concorrenza alle precedenti domande deve essere qualificata esclusivamente come azione di responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni cui la banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento e accessori.

La difesa attorea contesta in primo luogo la sussistenza di responsabilità contrattuale per inadempimento grave in capo a C. ... spa per violazione del dovere di



trasparenza e correttezza di cui all'art. 21 d.lgs. 58/98 e 26 comma 1° lett. f) Regolamento Consob 11522/98, dell'obbligo di accertare la propensione al rischio del cliente e dell'obbligo di contenimento del rischio di cui all'art. 28 Regolamento Consob 11522/98, del divieto di compiere operazioni inadeguate di cui all'art. 29 Regolamento Consob 11522/98 e dell'obbligo di contenimento dei costi a carico dell'investitore di cui all'art. 26 comma 1° lett. f) Regolamento Consob 11522/98.

In particolare l'art. 21 D.lgs. 58/98 stabilisce che nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

A sua volta il Regolamento Consob dopo avere chiarito all'art. 26 che gli intermediari autorizzati devono operare nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare e in modo coerente con i principi e le regole generali del D.lgs. 58/98 specifica all'art 28 che, essi prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio;



b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Gli intermediari autorizzati inoltre non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Ancora il terzo comma dell'art. 29 del suddetto Regolamento precisa che gli intermediari autorizzati quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.

Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene l'art. 23 comma 6 T.U.F. prevede in materia un inversione dell'onere della prova in favore del cliente statuendo che "nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta".

Rispetto alla domanda risarcitoria svolta dall'attrice risultava pertanto onere della convenuta provare:



1) di avere adeguatamente informato Spinelli Giuseppina sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione di acquisto di bond argentini posta in essere;

2) l'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio della cliente medesima.

Risulta al contrario come la stessa banca convenuta abbia sostanzialmente ed esplicitamente ammesso fin dalla comparsa di costituzione e risposta di non avere assolto ad alcuno dei predetti obblighi nei confronti della cliente.

La difesa di parte convenuta ha infatti dichiarato che, seppur l'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari oggetto di causa del 12.05.03 risultava emesso e sottoscritto anche da [redacted] la banca aveva intrattenuto tutti i rapporti negoziali con tale [redacted], conoscente della [redacted]

La difesa della convenuta ammette che [redacted] non aveva avuto contatti con la banca ma si era unicamente limitata a formalizzare la sottoscrizione dell'ordine di acquisto fatto avere da [redacted] al quale la banca avrebbe fornito tutte le necessarie e prescritte informazioni.

La difesa di parte convenuta, in ciò confermata dai testi escussi, ha ammesso quindi di non avere avuto alcun rapporto né di avere fornito informazione o chiarimento alcuno alla investitrice

La convenuta afferma di avere intrattenuto tutti i rapporti relativi



all'investimento oggetto di causa con tale V  
E' emerso dalla esperita istruttoria come V ..... all'epoca  
dei fatti settantanovenne fosse un ex dipendente, in pensione dal  
1978, della ( ..... addetto al settore fidi.  
Il V ..... non era parente né procuratore della ..... ma mero  
conoscente della stessa impossibilitata a recarsi in banca  
personalmente in quanto all'epoca ottantanovenne ed invalida  
civile al 100%.

Nel maggio 2003 in occasione della scadenza dei titoli di Stato  
Italiani in cui la ..... aveva investito il suo danaro il V ..... ha  
dichiarato di essersi recato in banca per avere informazioni su un  
buon investimento adeguato alle condizioni della investitrice.

Il teste ..... ha affermato come con la funzionaria si fosse  
esclusivamente parlato di generici titoli obbligazionari Parmalat  
senza che vi fosse specificazione sulla reale natura e  
caratteristiche dei titoli in oggetto.

Lo stesso ordine di acquisto depositato in atti non fa che un  
generico riferimento a titoli Parmalat senza specificazione  
alcuna.

I titoli effettivamente acquistati dalla ..... risultavano essere  
invece non obbligazioni emesse dalla società italiana Parmalat  
spa ma obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV emesse  
da una società finanziaria con sede in Olanda con caratteristiche e  
profili di rischio ben diversi dai titoli italiani.

S ..... non solo non riceveva dalla banca alcuna





informativa dell'investitore prescritti dalla legge che si impongono come preliminari e prioritari rispetto agli ulteriori doveri prescritti per l'istituto di credito irrilevante appare l'esame della sussistenza di ulteriori violazioni da parte della convenuta.

Deve pertanto essere dichiarato, stante l'importanza dello stesso, l'inadempimento di C.L. ... Disposizione di ... agli obblighi di informativa del cliente ex lege previsti e pertanto la sua responsabilità contrattuale in ordine ai fatti oggetto di causa.

Danno risarcibile.

In primo luogo deve affermarsi la infondatezza della eccezione di parziale carenza di legittimazione attiva di parte attrice in ordine alla domanda risarcitoria svolta sollevata dalla difesa di parte convenuta.

Deve rilevarsi come il dossier titoli su cui risultano essere state depositate le obbligazioni oggetto di causa così come il conto corrente n. 24374/4 cui lo stesso appare collegato siano cointestati a ... ed alla figlia ...

Risulta pacifico in causa che entrambe le contitolari del deposito titoli potessero disgiuntamente ordinare alla banca operazioni di investimento e disinvestimento.

Facendo analogicamente riferimento a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al deposito bancario cointestato (" Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere sino alla



estinzione del rapporto operazioni attive e passive anche disgiuntamente si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione..." Cass. 15231/02) deve ritenersi sussistente solidarietà dal lato attivo del rapporto oggetto di lite con conseguente facoltà per la Spinelli di agire per la tutela dell'intero credito contestato.

Naturalmente il pagamento da parte della banca libererà la stessa anche nei confronti dell'altro contitolare.

Pertanto ~~la Spinelli~~ in persona degli eredi, deve ritenersi legittimata ad agire per il 100% del preteso credito risarcitorio.

Il danno da risarcire corrisponde per l'intero alla perdita di capitale investito, pari ad 50.000,00, il quale al momento della presente decisione ~~non risulta essere stato restituito~~

Respinta deve essere la richiesta di detrazione, in base al principio di ~~compensatio lucri cum damno~~, del valore attuale delle obbligazioni oggetto di causa svolta genericamente dalla banca.

Parte convenuta infatti, seppur astrattamente richiamando un principio corretto, solo genericamente fa riferimento ai titoli ancora in possesso della attrice senza indicare né documentare il valore attuale degli stessi.

La assoluta genericità della richiesta ~~ne comporta necessariamente il rigetto~~.

Il danno da risarcire a ~~Spinelli~~ in persona degli eredi,



risulta pertanto pari ad € 50.000,00.

Trattandosi di obbligazione di valore il predetto importo deve essere rivalutato in base agli indici ISTAT dal dicembre 2003, data in cui si è definitivamente realizzata la perdita del capitale investito, alla data di pubblicazione della sentenza.

Inoltre sulla somma capitale risultano dovuti gli interessi legali decorrenti dal dicembre 2003 al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando nella causa RGN 1990/05 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

- condanna ~~Cassa di Risparmio di Cesena~~, a titolo risarcitorio per inadempimento contrattuale, a pagare in favore di Spinelli Giusppina, in persona degli eredi ~~M... di Gabriella e Daniele~~, la somma di € 50.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria nella misura degli indici ISTAT dal dicembre 2003 alla pubblicazione della sentenza e alla corresponsione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dicembre 2003 al saldo;

- condanna ~~Cassa di Risparmio di Cesena~~ a rifondere in favore di ~~Spinelli Giusppina~~, in persona degli eredi ~~M... di Gabriella e Daniele~~, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.949,43 di cui € 349,43, ~~€ 2.200,00~~ per diritti, €



5.400,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.04.07.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Barbara SCARPILLINI

TRIBUNALE DI FORLÌ  
Deposita in cancelleria  
addì - 5 SET. 2007  
Il Cancelliere

E' copia conforme all' originale  
4007 LIS 96

Forlì, \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE

*per uso affetto*



Il diritto di cancelleria ammontanti  
in € *2038* sono  
stati pagati con applicazione di  
marca, (legge 21 febbraio 1989 n. 39)  
esposte sull'originale.  
Fiduciaris n. *21* copie  
pag. n. *21*  
Forlì, *26* SET. 2007